

**SELEZIONE DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
ART. 24 COMMA 3 LETT. A) LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240
EMANATA CON D.R. N. 467 DEL 19 GIUGNO 2025
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA**

Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) 12/GIUR-09 – Diritto internazionale Settore Scientifico-disciplinare GIUR 09/A – Diritto internazionale (Ex D.M. 855/2015 Settore Concorsuale: 12/E1 (Diritto internazionale) - Settore Scientifico-Disciplinare: IUS/13 (Diritto internazionale)

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DELLA PROCEDURA

Per quanto concerne la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, da concludersi con un motivato giudizio analitico, la Commissione prende atto che deve attenersi ai criteri ed ai parametri, fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011 e richiamati nell'art. 5 del bando, che di seguito si riportano.

“Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum): 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze **[ivi non applicabile]**;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista **[ivi non applicabile]**;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; **[ivi non applicabile]**;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista **[ivi non applicabile]**.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.”

“Art. 3 (Valutazione della produzione scientifica): 1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. *omissis*

La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto non esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor etc.), decide di non ricorrere all'utilizzo dei predetti indici previsti dal sopra citato par. 4.

Per quanto concerne i lavori in collaborazione, la Commissione precisa che valuterà esclusivamente i lavori in cui è espressamente individuabile l'apporto individuale del candidato.

La commissione precisa inoltre che non verranno prese in considerazione le pubblicazioni presentate dal singolo candidato oltre il numero di dieci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 del rilevante bando.

Dopo la valutazione preliminare dei candidati, la Commissione procederà ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. c) della legge 240/2010, con una discussione pubblica durante la quale i candidati ammessi discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione stessa i titoli e le pubblicazioni presentati. Contestualmente si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua italiana nel caso di candidati stranieri.

La Commissione stabilisce infine la seguente ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino a un massimo di 40 punti) e alle pubblicazioni (fino a un massimo di 60 punti).

La Commissione delibera all'unanimità che i titoli e le pubblicazioni, a eccezione del dottorato di ricerca o equipollenti, verranno valutati e saranno oggetto di punteggio solo se in tutto o in parte congruenti con il SSD oggetto della presente valutazione.

Categorie di titoli Max punti 40

- Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero **max punti 5**
- Documentata attività di formazione o di ricerca presso Atenei o qualificati istituti italiani o stranieri **max punti 9**
- Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero **max punti 8**
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi, **max punti 8**
- Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali **max punti 8**
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca prestigio **max punti 2**

Categorie di pubblicazioni Max punti 60

- Monografie, **max punti 20** per ciascuna monografia, per non più di **28 punti** complessivi:
- Articoli in riviste, saggi, contributi in opere collettanee, **max punti 15** per ciascuno, per non più di **30 punti** complessivi:

- Atti di convegni, **max 2 punti** complessivi.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione delibera quanto segue: - la discussione pubblica verterà sull'insieme della produzione scientifica dei titoli e delle esperienze di ricerca del candidato.

La relativa valutazione verrà espressa mediante l'attribuzione di un punteggio **da 0 a 15** sulla base dei seguenti parametri: esposizione; argomentazione; sintesi; proprietà di linguaggio e padronanza del settore. Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua italiana, prevista dal bando nel caso di candidati stranieri, la Commissione delibera quanto segue: - l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua italiana avverrà tramite colloquio.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera, prevista dal bando, delibera quanto segue: ai candidati verrà sottoposto dalla Commissione un brano in in inglese da leggere e tradurre.

Le prove di lingua verranno valutate in termini di idoneità o di inidoneità